

**COMUNE DI CASTEL CONDINO**  
**Provincia di Trento**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  
DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA  
L.P. 23.11.1998, N. 17**

# **TITOLO I**

## Disposizioni generali

### **ART. 1**

#### **Finalità**

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge Provinciale 23 novembre 1998, n. 17 e al fine di garantire una corretta gestione degli interventi il presente regolamento definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la concessione, la graduazione e l'erogazione delle agevolazioni;
2. Per i fini di cui al presente regolamento la Legge Provinciale 23 novembre 1998, n. 17 "Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura" è, di seguito, denominata Legge; il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 19, comma 1, della Legge Provinciale 23 novembre 1998, n. 17 è indicato come "regolamento di esecuzione";

## **TITOLO II**

Interventi settoriali

### **CAPO I**

Interventi per l'insediamento in comuni montani

#### **ART. 2** **Beneficiari**

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 9, comma 1, della Legge i soggetti, nel limite di uno per nucleo familiare, che stabiliscano nell'ambito del Comune di Castel Condino la propria residenza e dimora abituale, in quanto zona montana indicata all'articolo 3 del regolamento di esecuzione;
2. Le persone fisiche che richiedono l'assegnazione dei benefici di cui al presente titolo devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) avere cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE, oppure essere figli di soggetti già aventi la cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE;
  - b) non essere titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo situato nell'ambito dei comuni indicati all'articolo 3 del regolamento di esecuzione;
  - c) non aver beneficiato o aver presentato istanza ad altri Comuni indicati all'articolo 3 del regolamento di esecuzione al fine di beneficiare del contributo di cui al presente capo;
3. I requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
4. Per i singoli richiedenti gli interventi previsti dal presente capo, i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 devono essere posseduti anche dal relativo coniuge non separato legalmente o dall'eventuale convivente legato da un rapporto coniugale di fatto;
5. I requisiti di cui all'articolo 2 devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di contributo o alla data di presentazione della documentazione ai fini della revisione delle graduatorie;
6. Le dichiarazioni presentate dai richiedenti relative al possesso dei requisiti previsti al presente articolo risultanti non veritiere comportano l'inammissibilità delle domande ai benefici previsti dalla legge;

### **ART. 3**

#### **Nucleo familiare**

1. La situazione del nucleo familiare è quella risultante dalla certificazione anagrafica relativa allo stato famiglia rilasciato dal Comune di residenza; tuttavia il coniuge non separato legalmente dal richiedente si considera componente del nucleo familiare, anche se non convive abitualmente nello stesso alloggio. I minori, risultanti da certificazione anagrafica non legati al richiedente o al suo coniuge da un rapporto di filiazione, affiliazione, adozione, tutela o affidamento, sono considerati componenti il nucleo familiare solo se il richiedente o il suo coniuge provvedono al loro mantenimento. In caso di situazioni anomale può essere verificata la corrispondenza di quanto risultante dalla documentazione presentata;
2. Il convivente legato da rapporto coniugale di fatto è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato legalmente;
3. A tutti gli effetti del presente capo il nascituro è considerato componente del nucleo familiare del richiedente beneficiario. Il relativo stato di gravidanza, non inferiore a dodici settimane, calcolato alla data di presentazione della domanda di contributo, deve essere certificato da un medico addetto ai servizi sanitari di base dell'unità sanitaria locale territorialmente competente;

### **ART. 4**

#### **Criteri di ammissibilità**

1. Dal premio di insediamento previsto dall'art. 9, comma 1, lettera a), della legge sono escluse le spese eventualmente sostenute per l'impianto o la rilocalizzazione dell'attività;
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente capo, i requisiti di idoneità di un alloggio sono i seguenti:
  - a) Superficie utile calpestabile destinata ai fini abitativi superiore a:
    - mq. 35 per nucleo familiare composto da 1 persona;
    - mq. 60 per nucleo familiare composto da 2 a 3 persone;
    - mq. 75 per nucleo familiare composto da 4 a 5 persone;
    - mq. 90 per nucleo familiare composto da 6 a 7 persone;
    - mq. 100 per nucleo familiare composto da 8 e più persone;
  - Ai fini della determinazione della superficie utile da destinarsi a fini abitativi, la superficie dei vani non considerati utili è computata fino alla concorrenza di mq. 8;
  - b) Dotazione dell'alloggio dei seguenti servizi essenziali:
    - opere di urbanizzazione primaria;
    - acqua corrente e potabile;

- elettricità;
  - impianti di scarico, anche a dispersione, di acque bianche e nere;
  - servizi igienici all'interno dell'alloggio forniti di impianto per scarico acqua.
- c) Non essere gravato da diritti reali di godimento
3. Per vani utili si intendono le camere da letto, da pranzo, da studio, da soggiorno, le cucine e gli altri spazi destinati ad abitazione, purché separati da pareti, che abbiano luce ed aria diretta, un'ampiezza di almeno 8 metri quadrati ed un'altezza non inferiore a quella stabilita dal regolamento edilizio comunale;
  4. I contributi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera b) della Legge possono essere concessi anche a soggetti, nel limite di uno per nucleo familiare, già residenti nelle zone montane maggiormente svantaggiate a condizione che trasferiscano a Castel Condino sia la loro dimora abituale che la propria attività e che vi mantengano per almeno dieci anni dalla data di liquidazione delle agevolazioni, residenza, dimora abituale e attività;
  5. Vengono ammesse ai benefici del presente capo le spese di ristrutturazione di immobili di cui all'articolo 77 bis della Legge Provinciale 5 novembre 1991, n. 22 ad eccezione di quelle indicate alla lettera a) dello stesso articolo, nonché la costruzioni di fabbricati ex novo;
  6. Nel caso di vendite fra parenti di primo grado o fra affini di primo grado è ammissibile il valore medio di mercato della zona, ridotto della "quota di diritto" del richiedente riferito al passaggio di proprietà;
  7. La spesa ammessa a contributo per ogni singolo intervento è arrotondata ad Euro 100,00 e non può superare Euro 5.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) ed Euro 150.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) della Legge;

## **ART. 5**

### **Realizzazione delle iniziative**

Le iniziative possono essere realizzate, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, anche prima della decisione da parte del Comune;

## **ART. 6**

### **Commissioni per la formazione delle graduatorie**

1. E' istituita una commissione per la formazione delle graduatorie ai fini dell'assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al presente capo:

2. La commissione è nominata dal consiglio comunale ed è così composta:
  - a) dal sindaco che la presiede o in caso di incompatibilità o assenza da un Assessore delegato;
  - b) da un tecnico esterno esperto in materia di edilizia abitativa;
  - c) da un tecnico esterno designato dalla minoranza;
  - d) dal tecnico comunale;
  - e) da un tecnico esperto, preferibilmente in materia di edilizia civile;
3. L'attività della commissione viene verbalizzata e regolata dal segretario comunale;
4. I componenti la commissione restano in carica per la durata del consiglio comunale;
5. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative determinazioni saranno valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità vale il voto di chi la presiede;
6. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti e/o consulenti;

## **ART. 7**

### **Termini di presentazione delle domande**

1. Le domande per richiedere le agevolazioni di cui al presente capo non sono soggette a termini di presentazione;
2. La commissione di cui all'articolo 6 provvede alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi di cui al capo I sulla base delle domande che sono state presentate;
3. Le domande di contributo potranno essere presentate nel periodo 01 aprile - 31 ottobre di ciascun anno;
4. La graduatoria è permanente e soggetta ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria;
5. In ogni caso la commissione di cui all'articolo 6 procede ogni tre anni ad una revisione globale della graduatoria stessa. A tal fine tutti coloro che sono inseriti in graduatoria sono invitati a ripresentare la domanda completa della documentazione stabilita dall'articolo 8 per la verifica dei requisiti e delle condizioni soggettive che determinano la posizione in graduatoria;

## **ART. 8**

### **Documentazione da allegare alla domanda**

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dal capo I devono essere redatte su appositi modelli conformi allo schema predisposto dal Comune di Castel Condino;
2. Alla domanda relativa al premio di insediamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della Legge devono essere allegati i preventivi di spesa dettagliati;
3. Alla domanda relativa al contributo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) della Legge, in relazione alle diverse fattispecie, deve essere allegata la seguente documentazione:
  - b) acquisto di immobili:
    - estratto tavolare dal quale risulti la proprietà della particella;
    - estratto mappa delle particelle conforme anche alla mappa catastale;
    - copia conforma all'originale del contratto preliminare di compravendita registrato;
    - perizia asseverata di un professionista sul valore della struttura;
  - c) costruzione e ristrutturazione immobili:
    - elaborati progettuali, completi di estratto mappa delle particelle conforme alla mappa catastale;
    - computo metrico e stima dei lavori firmato in calce dal tecnico;
    - relazione tecnico - illustrativa;
    - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il richiedente attesti di essere in possesso della concessione edilizia conforme alle vigenti leggi in materia urbanistica indicandone gli elementi indispensabili per il reperimento (data, numero, ...);
    - estratto tavolare dal quale risulti la proprietà delle particelle. Nel caso le particelle non siano di proprietà del richiedente deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza di un idoneo titolo giuridico comprovante il titolo d'uso del richiedente stesso della particelle fondiarie e/o edificiali su cui vengono realizzati gli interventi, nonché il rispetto della normativa in materia di registro;

In entrambi le fattispecie dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) certificato cumulativo di cittadinanza, residenza, stato famiglia del richiedente o dei richiedenti;
- b) autocertificazione dei redditi resa da parte del richiedente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativa ai componenti del nucleo familiare ed attestante i redditi conseguiti nell'ultimo anno fiscale certificabile;
- c) certificato anagrafico storico dei figli di soggetti aventi già la cittadinanza italiana;

- d) dichiarazione resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa al reddito dichiarato nel Paese di provenienza nell'anno antecedente la presentazione delle domande espresso in Euro al controvalore calcolati in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determina con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma e approvato con Decreto del Ministero delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- e) eventuale ulteriore documentazione richiesta dal responsabile di procedimento;

## **ART. 9**

### **Graduazione delle agevolazioni**

1. il premio di insediamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge è fissato in misura pari al 70% della spesa sostenuta e regolarmente documentata, nei limiti fissati dall'articolo 4, comma 7;
2. il contributo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) della Legge è fissato tenendo conto dei criteri per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 10;
3. L'entità del contributo concedibile, poiché cumulabile con le agevolazioni eventualmente concesse ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia abitativa agevolata, deve essere fissato in misura tale che il combinato dei contributi risulti in ogni caso non superiore alla spesa ammessa;

## **ART. 10**

### **Criteri per la formazione delle graduatorie**

1. la graduatoria per le domande di contributo rientranti nella fattispecie di cui al Capo I sono redatte sulla base dell'attribuzione dei punteggi relativi alle seguenti condizioni:
  - 1) Nucleo familiare:
    - a) composizione nucleo familiare:

- 1 persona maggiorenne	punti 1
- 2 persone maggiorenni	punti 2
- 3 persone maggiorenni	punti 3
- 4 o più persone maggiorenni	punti 5
- per ogni figlio minorenni o nascituro	punti 2
    - b) reddito del nucleo familiare imponibile IRPEF, determinato per media pro capite:

- fino ad Euro 10.000,00	punti 8
- da Euro 10.000,01 ad Euro 15.000,00	punti 6



## **ART. 12**

### **Erogazione contributi**

1. I contributi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) verranno erogati in un'unica soluzione alla presentazione della domanda di liquidazione compilata dal richiedente e fatture quietanzate in originale attestanti le spese sostenute;
2. I contributi di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) verranno erogati in due soluzioni:
  - a) Acconto del 50% alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori;
  - b) Saldo a fine lavori, previo sopralluogo del tecnico comunale e presentazione della seguente documentazione:
    - Domanda di liquidazione compilata dal richiedente;
    - Fatture quietanzate in originale attestanti le spese sostenute per l'insediamento;
    - Stato finale, eventuali disegni di contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato;
    - Nel caso di acquisto di immobili l'estratto tavolare e il contratto definito di compravendita redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata;
    - Per gli immobili polizza di assicurazione antincendio in originale per un importo non inferiore alla spesa collaudata e per una durata minima di dieci anni che decorrono dalla data della domanda di liquidazione;

## **ART. 13**

### **Natura degli interventi**

1. I contributi per il risanamento, la ristrutturazione e l'acquisto-risanamento possono essere concessi a condizione che alla data di presentazione della domanda siano trascorsi almeno trent'anni dalla costruzione o dal risanamento o dalla ristrutturazione dell'immobile oggetto di intervento;
2. Non sono ammesse a contributo le iniziative per le quali si verifichi la cessione di alloggi a favore di soggetti che siano coniugi non separati legalmente o da ditte a propri soci;

## **ART. 14**

### **Criteri per la restituzione e il trasferimento dei contributi**

1. In caso di cessione della proprietà dell'alloggio nel periodo intercorrente tra la data del verbale di fine lavori e la scadenza dei vincoli previsti dall'art. 4, comma 4, del presente regolamento, il beneficiario è tenuto a restituire i contributi concessi nelle seguenti misure:
  - a) 100% del contributo erogato: qualora la cessione o il cambio di residenza avvenga entro il tre anni successivi alla data del verbale di fine lavori;

- b) 90% del contributo erogata: qualora la cessione o il cambio di residenza avvenga nel quarto o quinto anno successivi alla data del verbale di fine lavori;
  - c) 70% del contributo erogata: qualora la cessione o il cambio di residenza avvenga nel sesto o settimo anno successivi alla data del verbale di fine lavori;
  - d) 50% del contributo erogata: qualora la cessione o il cambio di residenza avvenga nell'ottavo o nono anno successivi alla data del verbale di fine lavori;
  - e) 20% del contributo erogata: qualora la cessione o il cambio di residenza avvenga nel decimo anno successivi alla data del verbale di fine lavori;
  - f) non è dovuta alcuna restituzione qualora la cessione o il cambio di residenza dell'alloggio oggetto del contributo avvenga dopo il decimo anno successivo alla data del verbale di fine lavori;
2. Qualora in sede di sopralluogo del tecnico comunale vengano riscontrate opere eseguite in difformità alla concessione edilizia, verrà revocato il contributo concesso ed il beneficiario dovrà rimborsare l'eventuale contributo già liquidato a titolo di acconto;
  3. In caso di contributi concessi a nubendi o coppie i vincoli previsti nel comma 1 sono estesi anche al coniuge, a meno che non intervenga separazione legale o divorzio;
  4. Le somme da restituirsi ai sensi del comma 1 sono maggiorate del tasso ufficiale di sconto, calcolato in ragione d'anno, vigente al momento della cessione;
  5. Le somme di cui al comma 1 sono restituite all'ente concedente entro i 60 giorni successivi alla violazione dei vincoli;

## **CAPO II**

### Interventi per l'artigianato

#### **ART. 15** **Beneficiari**

1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dal capo II le piccole e medie imprese nonché le microimprese operanti sul territorio comunale;
2. Il beneficiario dovrà possedere i seguenti requisiti:
  - a) La sede principale degli affari e le strutture direzionali siano localizzate sul territorio comunale;
  - b) Non avere in corso procedure concorsuali o esecuzioni immobiliari;
  - c) Essere munito delle prescritte autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività come risultante dal Registro delle imprese;
  - d) Essere iscritto nel Registro delle cooperative della provincia di Trento se si tratta di società costituita in forma cooperativa;
3. I requisiti di cui sopra devono sussistere al momento di presentazione della domanda per l'ottenimento dei benefici di cui al presente capo. Tuttavia se a tale data il soggetto istante non è in possesso dei prescritti requisiti, questi verranno verificati al momento dell'erogazione dell'agevolazione, pena la revoca degli aiuti;

#### **ART. 16** **Dimensione dell'impresa**

1. Per la classificazione di piccola impresa e media impresa si fa riferimento alle definizioni che derivano dalla raccomandazione della commissione 96/280CE del 03 aprile 1996;
2. E' definita microimpresa quella che occupa meno di 10 dipendenti;
3. E' definita piccola impresa quella avente meno di 50 dipendenti e, o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;
4. E' definita media impresa quella avente meno di 250 dipendenti e o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;

**ART. 17**  
**De Minimis**

1. Le agevolazioni previste dal presente capo sono erogate alle imprese di cui all'art. 16 in regime di "de minimis" senza l'obbligo di notifica alla commissione europea;
2. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da un'impresa non può superare, nell'arco di tre anni, l'importo totale di 100.000,00 Euro;
3. L'impresa che richiede le agevolazioni del presente capo dovrà dichiarare quali altri aiuti, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione,...) abbia ottenuto nei tre anni precedenti;
4. Le agevolazioni concedibili non potranno essere superiori alla differenza fra il tetto massimo di 100.000,00 Euro e tutti gli aiuti ottenuti in regime di "de minimis" nei tre anni precedenti;
5. Dal computo dei 100.000,00 Euro vanno esclusi gli aiuti che un'impresa possa aver ottenuto in base ad un regime autorizzato dalla Commissione europea, in quanto cumulabile con un aiuto in regime di "de minimis", anche se riferito allo stesso investimento;

**ART. 18**  
**Graduazione delle agevolazioni**

1. Al fine di consentire il mantenimento e lo sviluppo delle attività artigianali viene concesso alle imprese artigiane operanti nel settore delle attività artigianali e dei mestieri tradizionali tipici della montagna trentina, che attivino o che trasferiscano la propria attività sul territorio di Castel Condino, impegnandosi a mantenerla per almeno cinque anni, un premio di insediamento nella misura massima di Euro 25.822,84;
2. L'entità del premio fissata tenendo conto della tipologia dell'impresa, del numero dei soggetti occupati nell'impresa e del progetto aziendale;
3. Il premio di insediamento di cui al comma 1, è assegnato secondo le seguenti modalità:
  - a) 90% per l'insediamento di attività artigianali tradizionali tipiche di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 3166 di data 13.12.2002;
  - b) 90% per l'insediamento di cooperative di lavoro e/o di servizi;
  - c) 80% per l'insediamento di attività che prevedano l'assunzione di personale femminile;
  - d) 50% per l'insediamento di nuove attività artigianali diverse dai punti precedenti;

- e) i premi di cui ai precedenti punti vengono aumentati in caso di assunzione di personale femminile nella misura del 10% per ogni donna con cui viene sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato di almeno 5 anni;
  - f) i premi di cui ai precedenti punti vengono aumentati in caso di assunzione di personale maschile nella misura del 5% per ogni uomo con cui viene sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato di almeno 5 anni;
4. L'ammontare del premio concesso non può superare l'importo massimo di cui al comma 1;

## **ART. 19**

### **Termini per la presentazione delle domande**

1. Le domande per richiedere le agevolazioni di cui al presente capo non sono soggette a termini di presentazione;
2. La giunta comunale provvede all'approvazione della graduatoria per l'assegnazione del premio di insediamento di cui al presente capo II sulla base delle domande che sono state presentate;
3. Le domande di contributo potranno essere presentate nel periodo 01 aprile - 31 ottobre di ciascun anno;
4. La graduatoria è permanente e soggetta ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria;

## **ART. 20**

### **Documentazione da allegare alla domanda**

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dal capo II devono essere redatte su appositi modelli conformi allo schema predisposto dal Comune di Castel Condino;
2. La domanda relativa al premio di insediamento di cui all'articolo 10, comma 1, della Legge, deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) Dichiarazione di impegno sottoscritta del titolare dell'Impresa relativa al mantenimento dell'attività nel territorio comunale per almeno un quinquennio;
  - b) Una dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'impresa relativa alle agevolazioni a titolo di "de minimis" di cui ha eventualmente già beneficiato nei tre anni precedenti;
  - c) Dichiarazione del richiedente attestante le condizioni di cui all'art. 15, comma 1, o l'impegno a regolarizzarsi entro il termine di corresponsione dell'incentivo;

- d) Relazione sul tipo di attività svolta o che si intende insediare e programma aziendale di massima;
- e) Altra documentazione eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento.

## **ART. 21**

### **Realizzazione delle iniziative**

1. Le iniziative possono essere realizzate, successivamente alla presentazione della domanda di assegnazione del premio, anche prima della decisione da parte del Comune;
2. Il premio verrà liquidato in due quote uguali, pari al 50% dell'importo assegnato: la prima tranche verrà versata alla data di accettazione del contributo e delle clausole di insediamento, la seconda ad avvenuto insediamento, che verrà sancito da apposito verbale redatto dal tecnico comunale;
3. L'agevolazione di cui al presente capo viene assegnata all'impresa un'unica volta. In caso di trasferimento dell'attività il nuovo proprietario non potrà beneficiare di contributi di mantenimento se non trascorsi dieci anni dal saldo del precedente incentivo;

## **ART. 22**

### **Criteri per la restituzione e il trasferimento dei contributi**

1. In caso di trasferimento o conclusione dell'attività nel periodo intercorrente tra la data del verbale di insediamento e la scadenza dei vincoli previsti dall'art. 18, comma 1, del presente regolamento, il beneficiario è tenuto a restituire i contributi concessi nelle seguenti misure:
  - a) 100% del premio erogato: qualora il trasferimento o la cessazione dell'attività avvenga entro un anno dalla data del verbale di insediamento;
  - b) 80% del premio erogato: qualora il trasferimento o la cessazione dell'attività avvenga entro due anni dalla data del verbale di insediamento;
  - c) 60% del premio erogato: qualora il trasferimento o la cessazione dell'attività avvenga entro tre anni dalla data del verbale di insediamento;
  - d) 40% del premio erogato: qualora il trasferimento o la cessazione dell'attività avvenga entro quattro anni dalla data del verbale di insediamento;
  - e) 20% del premio erogato: qualora il trasferimento o la cessazione dell'attività avvenga entro cinque anni dalla data del verbale di insediamento;
  - f) non è dovuta alcuna restituzione qualora il trasferimento o la cessazione dell'attività oggetto del contributo avvenga dopo il quinto anno successivo alla data del verbale di insediamento dell'attività;

2. Le somme da restituirsi ai sensi del comma 1 sono maggiorate del tasso ufficiale di sconto, calcolato in ragione d'anno, vigente al momento della cessione;
3. Le somme di cui al comma 1 sono restituite all'ente concedente entro i 60 giorni successivi alla violazione dei vincoli;

### **CAPO III**

Interventi per il recupero del patrimonio edilizio montano

#### **ART. 24**

##### **Priorità**

Le agevolazioni sono concesse, con riferimento alle disponibilità finanziarie, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) interventi pilota definiti dall'art. 13 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 611 di data 22 marzo 2002 (promuovere sistemi costruttivi e di materiali della tradizione locale;
- b) interventi per il recupero di edifici di proprietà da destinare a fini abitativi del richiedente e del suo nucleo familiare con residenza e dimora abituale nelle zone di montagna;
- c) interventi per il recupero di edifici di proprietà di altri soggetti privati con residenza e dimora abituale fuori delle zone di montagna;

#### **ART. 25**

##### **Criteri di ammissibilità**

Sono ammessi a fruire delle agevolazioni solo gli immobili del patrimonio edilizio montano ubicati nelle zone di montagna di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione e censiti ai fini della deliberazione della Giunta Provinciale n. 611 di data 22 marzo 2002 e recuperabili nel rispetto degli indirizzi e dei criteri dettati dalla normativa urbanistica in vigore;

#### **ART. 26**

##### **Predisposizione delle graduatorie**

1. Le singole agevolazioni vengono assegnate esclusivamente per interventi di recupero del patrimonio edilizio montano esistente, non per l'acquisto, a condizione che il beneficiario si impegni a non alienarli per almeno dieci anni dalla data del verbale di fine lavori redatto dal tecnico comunale e che si impegni alla manutenzione dei luoghi e delle pertinenze di sua proprietà secondo le indicazioni contenute nella convenzione stipulata col comune per il rilascio della concessione edilizia prevista dall'articolo 24 bis della Legge provinciale n. 22 del 05.09.1991;
2. Le agevolazioni vengono ammesse esclusivamente per interventi di risanamento e ristrutturazione previsti dall'art. 31 comma c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457;

3. E' ammessa l'assegnazione di contributi anche per la ricostruzione di ruderi purché censiti a livello di mappa e disciplinati urbanisticamente dal Piano regolatore comunale;
4. L'agevolazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge, consiste in un contributo nella misura massima del 30% del limite di spesa ammissibile stabilito in Euro 75.000,00, e arrotondata ad Euro 100,00.
5. Le singole domande di contributo verranno valiate dalla Commissione prevista dall'art. 6 del presente regolamento, la quale attribuirà un ordine di priorità in base alle condizioni previste dall'articolo 24 e dai punteggi assegnati secondo le variabili del successivo articolo 26.

## **ART. 27**

### **Criteria per la formazione delle graduatorie**

La graduatoria per le domande di contributo rientranti nella fattispecie di cui al Capo III sono redatte sulla base dell'attribuzione dei punteggi relativi alle seguenti condizioni:

- |   |          |
|---|----------|
| a) finalità di intervento:                            |          |
| - recupero ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) | punti 15 |
| - recupero ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b) | punti 10 |
| - recupero ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c) | punti 5  |
| b) punteggio preferenziale:                           |          |
| - insediamento di attività agricola, e/o zootecnica   | punti 10 |
| - insediamento di attività di agriturismo             | punti 10 |
| - destinazione vincolata 5 anni per locazione         | punti 5  |
| - residenza a Castel Condino                          | punti 3  |

A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria secondo l'ordine di protocollo con cui sono state presentate.

## **ART. 28**

### **Determinazione percentuali incentivi**

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25, comma 3 del presente regolamento viene assegnato in proporzione ai punteggi attribuiti secondo i criteri di cui all'articolo 26, come segue:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| a) Fino a 10 punti  | percentuale 15%; |
| b) Da 10 a 15 punti | percentuale 20%; |
| c) Da 15 a 20 punti | percentuale 25%  |
| d) Oltre 20 punti   | percentuale 30%  |

## **ART. 29**

### **Termini di presentazione delle domande**

1. Le domande per richiedere le agevolazioni di cui al presente capo non sono soggette a termini di presentazione;
2. La commissione di cui all'articolo 6 provvede alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi di cui al capo III sulla base delle domande che sono state presentate;
3. Le domande di contributo potranno essere presentate nel periodo 01 aprile - 31 ottobre di ciascun anno;
4. La graduatoria è permanente e soggetta ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria;
5. In ogni caso la commissione di cui all'articolo 6 procede ogni tre anni ad una revisione globale della graduatoria stessa. A tal fine tutti coloro che sono inseriti in graduatoria sono invitati a ripresentare la domanda completa della documentazione stabilita dall'articolo 8 per la verifica dei requisiti e delle condizioni soggettive che determinano la posizione in graduatoria;

## **ART. 30**

### **Documentazione da allegare alla domanda**

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dal capo III devono essere redatte su appositi modelli conformi allo schema predisposto dal Comune di Castel Condino;
2. Alla domanda relativa al contributo di cui all'articolo 11 della Legge, deve essere allegata la seguente documentazione:
  - elaborati progettuali, completi di estratto mappa delle particelle conforme alla mappa catastale;
  - computo metrico e stima dei lavori firmato in calce dal tecnico;
  - relazione tecnico - illustrativa;
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il richiedente attesti di essere in possesso della concessione edilizia conforme alle vigenti leggi in materia urbanistica indicandone gli elementi indispensabili per il reperimento (data, numero, ...);
  - estratto tavolare dal quale risulti la proprietà delle particelle. Nel caso le particelle non siano di proprietà del richiedente deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza di un idoneo titolo giuridico comprovante il titolo d'uso del richiedente stesso della particelle fondiarie e/o edificali su cui vengono realizzati gli interventi, nonché il rispetto della normativa in materia di registro;

- certificato cumulativo di cittadinanza, residenza del richiedente o dei richiedenti;

### **ART. 31**

#### **Erogazione contributi**

1. I contributi di cui all'articolo 11 della Legge verranno erogati in due soluzioni:
  - a) Acconto del 50% alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori;
  - b) Saldo a fine lavori, previo sopralluogo con redazione di apposito verbale del tecnico comunale e presentazione della seguente documentazione:
    - Domanda di liquidazione compilata dal richiedente;
    - Stato finale, eventuali disegni di contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato;
    - Per gli immobili polizza di assicurazione antincendio in originale per un importo non inferiore alla spesa collaudata e per una durata minima di dieci anni che decorrono dalla data della domanda di liquidazione;
2. Non viene ammessa alcuna integrazione di contributo in caso di variazione dell'importo di spesa. Viene tuttavia rideterminato il contributo in sede di fine lavori in caso di rendicontazione inferiore alla spesa ammessa;

### **ART. 32**

#### **Natura degli interventi**

I contributi di cui al presente capo III sono concessi a condizione che alla data di presentazione della domanda siano trascorsi almeno trent'anni dalla costruzione o dal risanamento o dalla ristrutturazione dell'immobile oggetto di intervento;

### **ART. 33**

#### **Criteri per la restituzione e il trasferimento dei contributi**

1. In caso di cessione della proprietà dell'alloggio nel periodo intercorrente tra la data del verbale di fine lavori e il mancato rispetto dei vincoli previsti dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 11 della Legge, il beneficiario è tenuto a restituire i contributi concessi nelle seguenti misure:
  - a) 100% del contributo erogato: qualora la cessione o il mancato rispetto dei vincoli avvenga entro il tre anni successivi alla data del verbale di fine lavori;
  - b) 90% del contributo erogata: qualora la cessione o il mancato rispetto dei vincoli avvenga nel quarto o quinto anno successivi alla data del verbale di fine lavori;

- c) 70% del contributo erogata: qualora la cessione o il mancato rispetto dei vincoli avvenga nel sesto o settimo anno successivi alla data del verbale di fine lavori;
  - d) 50% del contributo erogata: qualora la cessione o il mancato rispetto dei vincoli avvenga nell'ottavo o nono anno successivi alla data del verbale di fine lavori;
  - e) 20% del contributo erogata: qualora la cessione o il mancato rispetto dei vincoli avvenga nel decimo anno successivi alla data del verbale di fine lavori;
  - f) non è dovuta alcuna restituzione qualora la cessione o il mancato rispetto dei vincoli avvenga dopo il decimo anno successivo alla data del verbale di fine lavori;
2. Qualora in sede di sopralluogo del tecnico comunale vengano riscontrate opere eseguite in difformità alla concessione edilizia, verrà revocato il contributo concesso ed il beneficiario dovrà rimborsare l'eventuale contributo già liquidato a titolo di acconto;
  3. Le somme da restituirsì ai sensi del comma 1 sono maggiorate del tasso ufficiale di sconto, calcolato in ragione d'anno, vigente al momento della cessione;
  4. Le somme di cui al comma 1 sono restituite all'ente concedente entro i 60 giorni successivi alla violazione dei vincoli;

## **CAPO IV**

Agevolazioni per allacciamento di utenze isolate

### **ART. 34**

#### **Priorità**

1. I contributi di cui al presente capo sono concessi, con riferimento alle disponibilità finanziarie, secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) Allacciamento della residenza permanente;
  - b) Allacciamento di utenze anche temporanee relative ad edifici e impianti sedi di attività riguardanti l'utilizzo e la valorizzazione dell'ambiente montano;
  - c) Allacciamento di altre utenze temporanee;
2. Si tratta di contributi in conto capitale per la realizzazione di allacciamenti elettrici, telefonici, idrici, fognari e viari a servizio di edifici isolati e di piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrale destinate a insediamenti residenziali;

### **ART. 35**

#### **Graduazione delle agevolazioni**

1. I contributi per l'allacciamento elettrico e telefonico, di cui all'art. 12, comma 2, del regolamento, possono essere concessi nella misura massima del 50% della spesa complessiva approvata;
2. I contributi per l'allacciamento idrico, fognario e viario, di cui all'art. 12, comma 3, del regolamento, possono essere concessi nella misura massima del 40% della spesa complessiva approvata;
3. I contributi del presente articolo non sono cumulabili con quelli disposti dal presente regolamento o assegnati da altri enti pubblici;

### **ART. 36**

#### **Termini di presentazione delle domande**

1. Le domande devono essere presentate complete della documentazione richiesta entro il 30 gennaio di ogni anno dal proprietario dell'immobile. Nel caso di fabbricati posseduti in comproprietà la domanda deve essere sottoscritta da un richiedente;
2. La giunta comunale provvede alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi di cui al capo IV sulla base delle domande che sono state presentate;

3. La graduatoria è permanente e soggetta ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria;

### **ART. 37**

#### **Documentazione da allegare alla domanda**

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dal capo IV devono essere redatte su appositi modelli conformi allo schema predisposto dal Comune di Castel Condino;
2. Alla domanda relativa al contributo di cui all'articolo 12 della Legge, deve essere allegata la seguente documentazione:
  - elaborati progettuali, completi di estratto mappa delle particelle conforme alla mappa catastale;
  - computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in calce dal tecnico;
  - relazione tecnico - illustrativa;
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il richiedente attesti di essere in possesso della concessione edilizia conforme alle vigenti leggi in materia urbanistica indicandone gli elementi indispensabili per il reperimento (data, numero, ...);
  - estratto tavolare dal quale risulti la proprietà delle particelle. Nel caso le particelle non siano di proprietà del richiedente deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza di un idoneo titolo giuridico comprovante il titolo d'uso del richiedente stesso della particelle fondiarie e/o edificali su cui vengono realizzati gli interventi, nonché il rispetto della normativa in materia di registro;
  - eventuale dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'impresa relativa alle agevolazioni a titolo di "de minimis" di cui ha già beneficiato nei tre anni precedenti;

### **ART. 38**

#### **Modalità per la liquidazione dei contributi**

1. I contributi di cui all'articolo 12 della Legge verranno erogati in un'unica soluzione in sede di rendicontazione dei lavori e verbale di verifica redatto dal tecnico comunale;
2. La documentazione da produrre per la liquidazione è la seguente:
  - a) Domanda di liquidazione compilata dal richiedente;
  - b) Stato finale, eventuali disegni di contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato;

- c) Altra documentazione eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento.
3. Sono ammesse spese in economia, contabilizzate nello stato finale nel limite del 25% dello stesso;

## **TITOLO III**

### Disposizioni finali

#### **ART. 39**

##### **Assegnazione agevolazioni**

1. Le agevolazioni del presente regolamento verranno riconosciute ai richiedenti in base alle graduatorie predisposte secondo i punteggi stabiliti nei capi precedenti;
2. L'assegnazione e la liquidazione delle agevolazioni economiche di cui al presente regolamento, potranno avvenire in base ai fondi a disposizione dell'Amministrazione comunale, che verranno stabiliti dalla Giunta Provinciale, la quale all'inizio di ogni anno provvederà a concedere le relative risorse finanziarie ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione e art. 4, comma 2, della L.P. 17/98;
3. Quale priorità di finanziamento viene indicato l'insediamento in abitato di cui al capo 1 al fine di favorire il recupero demografico della comunità. Segue il recupero del patrimonio edilizio montano (capo 3), il premio di insediamento per attività artigianali (capo 2) e l'agevolazione per l'allacciamento di utenze isolate (capo 4);
4. La Giunta comunale è incaricata di ridistribuire i fondi di cui al comma due nei vari capi in base alla tipologia delle richieste presentate dai richiedenti e alle priorità di cui al comma 3;

#### **ART. 40**

##### **Disposizioni per la prima applicazione della Legge**

1. Nel primo anno di applicazione della legge, i termini previsti dagli articoli 7, 19 e 29 del presente regolamento vengono posticipati di 30 giorni;
2. Il presente regolamento produce i propri effetti dal primo giorno del mese successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio comunale.